



2025
AIRESPSA SCHOOL



II SESSIONE

Parte 3: lavori in ambienti confinati e gestione delle emergenze e dei disastri



Dal censimento alla gestione degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011 , n. 177

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

D.Lgs 81/2008 smi

- Articolo 6: Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
- comma 8: La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:
- lettera g: *elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011 , n. 177

Art. 1: Finalità ed ambito di impiego

Comma 1: In attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quale di seguito individuato.

Comma 2: Il presente regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011 , n. 177

Art. 2: Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Art. 3: Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati:

Comma 1: prima dell'accesso tutti i lavoratori impiegati dall'impresa appaltatrice devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011 , n. 177

Art. 3: Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati:

Comma 2: Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.

3. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121

TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

1. È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- **Art. 66:** arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro [Art. 68, co. 1, lett. a)]

**Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121**

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

**CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO
NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA**

SEZIONE III - SCAVI E FONDAZIONI

Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi

1. Quando si eseguono lavori entro **pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere**, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.
2. [...]

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- **Art. 121:** arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro [**Art. 159, co. 2, lett. a**])

**Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
ambienti confinati di cui all'allegato IV punto 3**

ALLEGATO IV – REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS

3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al punto precedente, chi sovraintende ai lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.

[...]



FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE
ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE



La posizione della Commissione Sicurezza, Qualità, Ambiente e Training

Pubblicato il 16 settembre 2014 sul numero cartaceo di
Ambiente&Sicurezza
«Ascensori e spazi confinati o sospetti di inquinamento»



FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE
ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE



Conclusioni

[...] il vano e la fossa di un ascensore, di un montacarichi o di una piattaforma elevatrice non sono qualificabili come spazi confinati o sospetti di inquinamento [...] di conseguenza, a meno che tali impianti non siano installati in ambienti particolari e/o in presenza di attività con rischi specifici (ove vi siano agenti chimici, esplosivi, infiammabili, ecc.) non è necessaria alcuna qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi né l'adozione di una procedura di sicurezza per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati così come previsto ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPR 177/2011, rivolto a quanti operano a vario titolo in tale settore.

Solo nel caso in cui sia accertato che ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici siano all'interno di un ambiente "in cui sia possibile il rilascio di gas deleteri" o in "presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili, o esplosivi" ai sensi del D.Lgs. 81/2008, fossa e vano possono essere considerati spazi confinati o sospetti di inquinamento. In tali situazioni specifiche, deve essere rispettato quanto sancito dal D.P.R. 177/2011 e il committente e l'azienda incaricata della manutenzione degli impianti devono coordinarsi affinché nel vano o nella fossa gli addetti operino in sicurezza.



UNI 11958 del 14 novembre 2024

**Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
– Criteri per l'Identificazione dei pericoli e la
valutazione dei rischi**

[...] intende proporre una procedura utile alla valutazione dei rischi e alla definizione di modalità operative idonee alla tutela della salute e sicurezza degli operatori [...]

[...] sono date indicazioni [...] ai datori di lavoro che impiegano proprio personale o che, quali committenti, affidano tali attività ad appaltatori o lavoratori autonomi [...]

[...] si ritiene possa essere applicato anche ad altri ambienti che, pur essendo strutturalmente simili e caratterizzati da pericoli analoghi a quelli presenti negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati di cui al DPR 177/2011, non sono disciplinati da quest'ultimo (c.d. ambienti assimilabili)

Specifica, per le diverse tipologie di ambienti

a) I criteri per:

- la loro classificazione;
- l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi;
- l'elaborazione delle procedure operative e di emergenza per le attività in tali ambienti;
- la scelta delle attrezzature di lavoro e della strumentazione;

b) i requisiti sui dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
c) i compiti e i ruoli dei lavoratori impegnati nelle attività

Appendice A elenco esemplificativo e non esaustivo di possibili fattori di rischio [...].

Ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento: spazio circoscritto non progettato e costruito per la presenza continuativa di un lavoratore, ma di dimensioni tali da consentirne l'ingresso e lo svolgimento del lavoro assegnato, caratterizzato da vie di ingresso o uscita limitate e/o difficoltose, con possibile ventilazione sfavorevole, all'interno del quale non è possibile escludere la presenza o lo sviluppo di condizioni pericolose per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Nota 1: rientrano in questa definizione gli ambienti disciplinati agli artt. 66 e 121, All. IV punto 3 del D.Lgs 81/2008 smi e quelli assimilabili .

Nota 2 : non rientrano gli ambienti per i quali sussistono legislazioni specifiche (DPR 320/1956 (lavori in sotterraneo), D.Lgs. 271/1999 (attività lavorativa a bordo delle navi mercantili), D.Lgs. 272/1999 (lavori in ambito portuale), D.Lgs. 298/1999 (attività lavorativa a bordo delle navi da pesca).

Caratteristiche degli ambienti (compreso il contesto di inserimento) e attività da svolgervi

Rischi interferenziali e quelli conseguenti a eventuali situazioni di emergenza (interne o esterne)

Nota 2: nel caso in cui le attività vengano svolte da ditte terze, queste ricevono tutte le informazioni necessarie che il datore di lavoro committente provvede ad inserire nel DUVRI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/07/2023 (punto N 23)

Delibera

N 783

del 10/07/2023

Proponente

SIMONE BEZZINI

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Giovanna BIANCO

Direttore Federico GELLI

Oggetto:

Approvazione schema "Protocollo di intesa per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni dei lavoratori negli ambienti confinati e/o a possibile sospetto di inquinamento"



Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Toscana



Allegato 1

Alla Direzione Regionale Vigili del Fuoco

Al Comando Provinciale dei VVF di

Alla Azienda USL

.....
Centrale Operativa di soccorso sanitario

p.c.
Coordinamento maximeergenze della Regione Toscana

OGGETTO: Comunicazione preventiva ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3 co. 3 DPR 177/2011 ed art. 43 c.1 lett. a) DLgs 81/2008 inerente al coordinamento con il Sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale e dei Vigili del Fuoco per l'attivazione di un'eventuale fase di soccorso.

**SEGNALAZIONE PRESENZA AMBIENTE CONFINATO E/O SOSPETTO DI INQUINAMENTO O (nel testo
denominato solo "ambiente")**

A. Informazioni generali

DENOMINAZIONE <input type="checkbox"/> AZIENDA <input type="checkbox"/> PRIVATO
LEGALE RAPPRESENTANTE (se azienda)
RECAPITO TELEFONICO
UBICAZIONE SITO PRODUTTIVO / LUOGO SVOLGIMENTO ATTIVITÀ



